

Dirigenti commercio

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			economica	normativa	
Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle PMI - Confcommercio; Manageritalia	27.9.2011	1.1.2011	31.12.2013	31.12.2013	-

Dirigenti	Minimo			Superminimo 1.1.2010	Elemento di maggiorazione	Contingenza ¹
	1.10.2011	1.4.2012	1.7.2013			
Assunti o nominati fino al 30.6.1997	3.600,00	3.735,00	3.890,00	1.817,48	339,62 ²	
Assunti o nominati dall'1.7.1997 al 31.12.1997	3.600,00	3.735,00	3.890,00	1.649,63		
Assunti o nominati dall'1.1.1998 al 31.12.1999	3.600,00	3.735,00	3.890,00	1.533,43		
Assunti o nominati dall'1.1.2000 al 30.6.2000	3.600,00	3.735,00	3.890,00	1.430,14		
Assunti o nominati dall'1.7.2000 al 31.12.2001	3.600,00	3.735,00	3.890,00	1.223,56		
Assunti o nominati dall'1.1.2002 al 27.5.2004	3.600,00	3.735,00	3.890,00	955,00		
Assunti o nominati dal 28.5.2004 al 31.12.2004	3.600,00	3.735,00	3.890,00	745,00		
Assunti o nominati dall'1.1.2005 al 31.12.2005	3.600,00	3.735,00	3.890,00	620,00		
Assunti o nominati dall'1.1.2006 al 23.01.2008	3.600,00	3.735,00	3.890,00	500,00		
Assunti o nominati dal 24.1.2008 al 31.12.2008	3.600,00	3.735,00	3.890,00	300,00		
Assunti o nominati dall'1.1.2009 al 31.12.2009	3.600,00	3.735,00	3.890,00	150,00		
Assunti o nominati dall'1.1.2010	3.600,00	3.735,00	3.890,00	-		

¹ Conglobata nel minimo.

² Non spetta ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 30.6.1995.

N.B. Ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 1.10.2011 e nel corso degli anni di vigenza del presente CCNL, è previsto l'aumento retributivo con decorrenza nell'anno successivo a quello di nomina o assunzione.

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI

EDR	Funzione Quadro	Diploma	Laurea	Cassa	
Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale		
14	26		in considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale la sua prestazione lavorativa non è quantificabile. Tuttavia essa tende a correlarsi, pur con ampia discrezionalità, all'orario normale di lavoro praticato nell'unità operativa		

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI																			
RETRIBUTIVI	<table border="1"> <tr> <td>Una tantum</td> <td>ai dirigenti assunti o nominati precedentemente all'1.1.2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto (a copertura del periodo 1.1.2011-31.9.2011), con la retribuzione del mese di ottobre 2011, un importo <i>una tantum</i> di € 650,00 lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2011. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1.1.2011-31.12.2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, il suddetto importo sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante al periodo di cui sopra. L'importo <i>una tantum</i> potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione. Tale importo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva</td> </tr> <tr> <td>Premi aziendali e di risultato</td> <td>non regolamentati</td> </tr> <tr> <td>Indennità trasferta</td> <td>rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio ed eventuali spese sostenute in esecuzione del mandato. Per le missioni oltre 12 giorni saranno presi accordi tra datore di lavoro e dirigente, anche per eventuali aspetti particolari derivanti dalla durata e dalla natura della missione. Nel caso di uso autorizzato di autovettura propria del dirigente, il rimborso chilometrico sarà determinato in base alle tabelle pubblicate dall'ACI</td> </tr> <tr> <td>Gratifica natalizia</td> <td>vedere tredicesima</td> </tr> <tr> <td>Tredicesima</td> <td>1 mensilità, da corrispondere nel mese di dicembre</td> </tr> <tr> <td>Quattordicesima</td> <td>1 mensilità, da corrispondere a giugno</td> </tr> <tr> <td>Altre mensilità aggiuntive</td> <td>non previste</td> </tr> <tr> <td>Scatti anzianità</td> <td>al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, per un massimo di 11 bienni, nella misura elevata dall'1.1.1992 a € 129,11 mensili lorde. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31.12.1977, sulla base dell'importo di € 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso. L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dall'1.7.2004. Ai dirigenti in servizio al 30.6.2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel corso del biennio 1.7.2004-30.6.2006, di un importo di € 258,22 (pari a 2 scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a. € 129,11, al momento di quella che sarebbe stata la data di maturazione dell'abrogato scatto di anzianità; b. ulteriori € 129,11, alla scadenza del sesto mese da tale data; c. ai dirigenti che nel biennio suindicato avrebbero maturato l'11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l'importo di € 129,11</td> </tr> <tr> <td>Anzianità convenzionale</td> <td>non prevista</td> </tr> </table>	Una tantum	ai dirigenti assunti o nominati precedentemente all'1.1.2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto (a copertura del periodo 1.1.2011-31.9.2011), con la retribuzione del mese di ottobre 2011, un importo <i>una tantum</i> di € 650,00 lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2011. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1.1.2011-31.12.2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, il suddetto importo sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante al periodo di cui sopra. L'importo <i>una tantum</i> potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione. Tale importo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva	Premi aziendali e di risultato	non regolamentati	Indennità trasferta	rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio ed eventuali spese sostenute in esecuzione del mandato. Per le missioni oltre 12 giorni saranno presi accordi tra datore di lavoro e dirigente, anche per eventuali aspetti particolari derivanti dalla durata e dalla natura della missione. Nel caso di uso autorizzato di autovettura propria del dirigente, il rimborso chilometrico sarà determinato in base alle tabelle pubblicate dall'ACI	Gratifica natalizia	vedere tredicesima	Tredicesima	1 mensilità, da corrispondere nel mese di dicembre	Quattordicesima	1 mensilità, da corrispondere a giugno	Altre mensilità aggiuntive	non previste	Scatti anzianità	al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, per un massimo di 11 bienni, nella misura elevata dall'1.1.1992 a € 129,11 mensili lorde. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31.12.1977, sulla base dell'importo di € 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso. L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dall'1.7.2004. Ai dirigenti in servizio al 30.6.2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel corso del biennio 1.7.2004-30.6.2006, di un importo di € 258,22 (pari a 2 scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a. € 129,11, al momento di quella che sarebbe stata la data di maturazione dell'abrogato scatto di anzianità; b. ulteriori € 129,11, alla scadenza del sesto mese da tale data; c. ai dirigenti che nel biennio suindicato avrebbero maturato l'11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l'importo di € 129,11	Anzianità convenzionale	non prevista
Una tantum	ai dirigenti assunti o nominati precedentemente all'1.1.2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto (a copertura del periodo 1.1.2011-31.9.2011), con la retribuzione del mese di ottobre 2011, un importo <i>una tantum</i> di € 650,00 lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2011. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1.1.2011-31.12.2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, il suddetto importo sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante al periodo di cui sopra. L'importo <i>una tantum</i> potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione. Tale importo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva																		
Premi aziendali e di risultato	non regolamentati																		
Indennità trasferta	rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio ed eventuali spese sostenute in esecuzione del mandato. Per le missioni oltre 12 giorni saranno presi accordi tra datore di lavoro e dirigente, anche per eventuali aspetti particolari derivanti dalla durata e dalla natura della missione. Nel caso di uso autorizzato di autovettura propria del dirigente, il rimborso chilometrico sarà determinato in base alle tabelle pubblicate dall'ACI																		
Gratifica natalizia	vedere tredicesima																		
Tredicesima	1 mensilità, da corrispondere nel mese di dicembre																		
Quattordicesima	1 mensilità, da corrispondere a giugno																		
Altre mensilità aggiuntive	non previste																		
Scatti anzianità	al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, per un massimo di 11 bienni, nella misura elevata dall'1.1.1992 a € 129,11 mensili lorde. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31.12.1977, sulla base dell'importo di € 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso. L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dall'1.7.2004. Ai dirigenti in servizio al 30.6.2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel corso del biennio 1.7.2004-30.6.2006, di un importo di € 258,22 (pari a 2 scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a. € 129,11, al momento di quella che sarebbe stata la data di maturazione dell'abrogato scatto di anzianità; b. ulteriori € 129,11, alla scadenza del sesto mese da tale data; c. ai dirigenti che nel biennio suindicato avrebbero maturato l'11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l'importo di € 129,11																		
Anzianità convenzionale	non prevista																		

Dirigenti commercio

UNICOLAVORO

RETRIBUTIVI	Straordinari (limiti e maggiorazioni)	non previsti																		
	Contrattazione integrativa aziendale o territoriale	non prevista																		
	Indennità	di trasferimento: non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata della carica. Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso delle spese cui va incontro per effetto del trasferimento per sé e per i familiari a carico, ivi comprese quelle relative al trasloco del mobilio. Il datore corrisponderà inoltre (per una durata da convenirsi tra le parti e comunque non inferiore a 18 mesi) l'eventuale differenza tra il canone effettivo, esistente all'atto dell'insediamento, in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta una indennità una tantum non inferiore a 1 mensilità 1/2 qualora non abbia familiari a carico e a 3 mensilità se con familiari a carico																		
	Mansioni discontinue	non previste																		
	Cottimo, maggiorazione garantita	non previsto																		
	Erogazione TFR	nessuna particolarità																		
	Vitto e alloggio	non regolamentati																		
ORARIO	Ferie	30 giorni da fruire in una o più soluzioni, con esclusione delle giornate di riposo settimanate e delle festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso. Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite, se non per la parte eccedente le 4 settimane (art. 10, D.Lgs. 66/2003 e successive modificazioni ed integrazioni), dalla relativa indennità per ferie non godute da erogarsi entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione																		
	Permessi retribuiti	non previsti																		
	Riduzione orario	non prevista																		
	Festività	4.11 trattamento domenicale																		
	Festività soppresse	4 giorni di permesso retribuito da fruire entro l'anno di maturazione ovvero, in mancanza, da compensare con la corrispondente retribuzione																		
	Flessibilità orario contrattuale	non prevista																		
	Permanenza massima passaggio categoria superiore	nessuna particolarità																		
Passaggio qualifica superiore	nessuna particolarità																			
ASSENZE	Malattia	conservazione del posto e intera retribuzione per 12 mesi																		
	Infortuno	conservazione del posto e integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione fino alla guarigione clinica, massimo 30 mesi																		
	Maternità	intera retribuzione per tutto il periodo dell'assenza obbligatoria e retribuzione al 30% per il periodo di astensione facoltativa fino a 6 mesi																		
	Congedo matrimoniale	15 giorni di calendario con diritto all'intera retribuzione																		
	Servizio militare	vedere D.L. C.P.S. 303/1946 e DPR 237/19640 N.B. Il D.Lgs. 215/2001, come modificato dall'art. 1 della L. 226/2004, ha stabilito la sospensione del servizio di leva con decorrenza 1.1.2005.																		
	Permessi	non previsti																		
	Sospensione/riduzione del lavoro o CIG	nessuna particolarità																		
Aspettative	a. massimo 6 mesi non retribuiti, per giustificati motivi; b. non retribuita, per malattia, al termine del periodo di conservazione del posto; c. per dirigenti che ricoprono cariche pubbliche elettive a qualsiasi livello e funzioni sindacali, nazionali, provinciali o aziendali, valgono le norme di legge vigenti (L. 300/1970)																			
GESTIONE RAPPORTO	Prova	non superiore a 6 mesi																		
	Preavviso	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">anzianità</th> <th style="text-align: left;">licenziamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 4 anni</td> <td>6 mesi</td> </tr> <tr> <td>da 4 a 8 anni</td> <td>8 mesi</td> </tr> <tr> <td>da 8 a 12 anni</td> <td>10 mesi</td> </tr> <tr> <td>oltre 12 anni</td> <td>12 mesi</td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">anzianità</th> <th style="text-align: left;">dimissioni</th> </tr> <tr> <td>fino a 2 anni</td> <td>2 mesi</td> </tr> <tr> <td>da 2 a 5 anni</td> <td>3 mesi</td> </tr> <tr> <td>oltre 5 anni</td> <td>4 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il periodo del preavviso avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data della comunicazione delle dimissioni. Ove sussiste la giusta causa si dispone a carico dell'azienda la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso maggiorata di una indennità supplementare pari a 1/3 dell'indennità del preavviso stesso N.B. A decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso saranno sostituite da un preavviso unico pari a 30 giorni, integrato dalle mensilità, eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico</p>	anzianità	licenziamento	fino a 4 anni	6 mesi	da 4 a 8 anni	8 mesi	da 8 a 12 anni	10 mesi	oltre 12 anni	12 mesi	anzianità	dimissioni	fino a 2 anni	2 mesi	da 2 a 5 anni	3 mesi	oltre 5 anni	4 mesi
	anzianità	licenziamento																		
fino a 4 anni	6 mesi																			
da 4 a 8 anni	8 mesi																			
da 8 a 12 anni	10 mesi																			
oltre 12 anni	12 mesi																			
anzianità	dimissioni																			
fino a 2 anni	2 mesi																			
da 2 a 5 anni	3 mesi																			
oltre 5 anni	4 mesi																			
Assunzione agevolate	al fine di agevolare la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un'età non inferiore a 50 anni compiuti, le Parti potranno utilizzare assunzioni agevolate, da ratificarsi presso le Commissioni Paritetiche, così disciplinate: a. il minimo contrattuale mensile, può essere ridotto per il primo anno di svolgimento dell'attività fino al massimo del 20%; b. per il secondo anno fino al massimo del 10%; c. per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo contrattuale dovuto al dirigente sarà, in ogni caso, quello previsto dal CCNL vigente; d. per le aziende che assumano il dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti si applica, per un anno, il trattamento agevolativo previsto per il DPN (28 del CCNL); e. il minimo contrattuale dovrà essere accompagnato da una retribuzione variabile da concordarsi tra le parti all'atto dell'assunzione e calcolata in misura non inferiore all'50% del minimo contrattuale di volta in volta applicato nel triennio. Al termine del triennio considerato, le Parti potranno contrattare nuovamente la percentuale di retribuzione variabile applicata, fermo restando il minimo contrattuale																			

GESTIONE RAPPORTO	Tirocinio	non previsto
	Apprendistato	non previsto
	Contratto intermittente	non regolamentato
	Contratto tempo determinato	è consentito nel rispetto delle relative norme di legge
	Part time	non regolamentato
	Contratti d'inserimento	non regolamentati
	Lavoro a domicilio	non previsto
	Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)	non prevista
	Lavoro stagionale	non previsto
	Telelavoro	non previsto
	Lavoro ripartito (job sharing)	non previsto
	Viaggiatori e piazzisti	non previsti
	Collocamento	nessuna particolarità
PREVIDENZA ASSISTENZA	Previd. integrativa/complern.	<p>a favore dei dirigenti sono istituiti: a. un trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o Fondi obbligatori sostitutivi gestito dal Fondo Mario Negri. Le aliquote per il calcolo della contribuzione, riferite a una retribuzione convenzionale annua pari a € 59.224,54, sono le seguenti: 1. contributo ordinario azienda: 11,65% dall'1.1.2010; 2. contributo ordinario dirigente: 1%; 3. contributo integrativo azienda: 1,84% a decorrere dall' 1.1.2011; all' 1,87% a decorrere dall' 1.1.2012 e all' 1,91% a decorrere dall' 1.1.2013. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina è pari al 3% dall'1.1.2007; 3,30% dall'1.1.2008; 3,60% dall'1.1.2009; 3,90% dall'1.1.2010. Il contributo integrativo viene confermato nelle misure dell'1,84% a decorrere dall' 1.1.2011; all' 1,87% a decorrere dall' 1.1.2012 e all' 1,91% a decorrere dall' 1.1.2013. Sono considerati dirigenti di prima nomina i dirigenti con un'età anagrafica fino a 39 anni compiuti e i quadri che, avendo maturato un'anzianità nella qualifica nella stessa azienda pari o superiore a 5 anni, vengano nominati dirigenti entro il compimento del 48° anno di età. È dovuto anche un contributo per la formazione (dall'1.7.1992) nella misura di € 129,11/anno sia a carico del dirigente che a carico del datore di lavoro (versamenti trimestrali). b. una forma previdenza polivalente supplementare (Fondo A. Pastore). Il suddetto fondo verrà alimentato mediante un contributo del 10% a carico del datore di lavoro riferito ad una retribuzione convenzionale annua di € 48.030,50 a partire dall'1.7.2004, ed un contributo del 10% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua di € 4.648,10 a partire dall'1.7.2004.</p> <p>N.B. Per i dirigenti di prima nomina le aziende sono tenute a versare un contributo annuo sufficiente a garantire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella Convenzione A. Pastore, come da tabella allegata all'accordo del 27.5.2004. Tali contributi vengono versati con cadenza trimestrale per 12 mensilità e sono comprensivi dei ratei delle mensilità supplementari</p>
	Assistenza integrativa	a favore dei dirigenti è istituito un Fondo Assistenza Sanitaria (Fondo Mario Besusso) integrativo del SSN, finanziato mediante un contributo che, a decorrere dall'1.1.2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite a una retribuzione convenzionale annua di € 45.940,00: a. 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio e comprensivo della quota a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio; b. 2,41% a decorrere dall'1.10.2011 a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa; c. 1,87% a carico del dirigente in servizio
	Polizze vita	non previste
	Polizze infortuni	l'azienda deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza contro i rischi degli infortuni sia professionali sia extraprofessionali che assicura: a. una somma pari a 6 annualità della retribuzione, in caso di invalidità permanente; b. una somma pari a 5 annualità della retribuzione in caso di morte